

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. I

R.G. n. 5680/2011 – U.P. 06.05.2020

MEMORIA

e contestuale istanza di autorizzazione al deposito del DVD indicato

nell'interesse del dott. Paolo Ferraro, rappresentato congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Parenti e Antonella Rustico contro il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore* e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

* * * * *

Con delibera del 16 giugno 2011 prot. P 15420/2011 il magistrato dott. Paolo Ferraro veniva di ufficio collocato “cautelamente” in aspettativa per infermità per quattro mesi, con decorrenza immediata, ed altresì collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 16 agosto 2011 ai sensi art. 203 del R.D 12/41 dalla IV Commissione del CSM 2010-2014. La delibera veniva impugnata con ricorso al TAR (ALL 000A) e depositata memoria per la fase cautelare del giudizio introdotto (ALL 000B) ed altra memoria nello stesso ambito (ALL 000C). Il giudizio attuale prosegue nel merito sulla primigenia richiesta di annullamento della delibera “cautelare” e di ogni atto susseguente, e si deve concludere mediante una valutazione completa, informata e dettagliata.

Premessa in fatto sui fatti anche di pubblico dominio.

Il magistrato *de quo* è quello di cui al parere di professionalità (ALL 001) adottato unanimemente e **contraddittoriamente**, con separata delibera coeva alla finale ed a tavolino programmata “dispensa per inettitudine” deliberata nel 2012 dal medesimo CSM 2010-2014. Un magistrato da sempre eccellente e valutato di equilibrio incontestato da sempre. E già solo questo desta un immediato allarme.

Una inettitudine costruita sulla ipostasi di “una” infermità correlata alla (o a simulata cagione della) denuncia di fatti, veri invece e di gravità obiettiva, poi emersi

pubblicamente nella loro consistenza **incontrovertibile** (ALL 002 DVD di **prove dirette** e loro contestualizzazione ed analisi - sito piattaforma di **dominio pubblico** dettagliatissimo compulsabile all'indirizzo web www.ilfilodelmagistrato.it, così come dettagliate sono le **prove dirette** da registrazioni ambientali e conversazioni telefoniche e tra presenti ed analisi depositate oggi formalmente con il **DVD** di cui si chiede la autorizzazione al deposito diretto, non essendo digitalmente riversabile nel registro informatico. E' utile ricordare - *quod abundat non vitiat* - che secondo costante insegnamento della Cassazione le prove digitali introdotte debbono essere vagliate e fanno parte a pieno titolo del parco documentale introdotto a prova, e tra queste le prove relative a registrazioni dirette hanno un valore primigenio probatorio in “*re ipsa*”.

Il giudizio sul travisamento ed i contesti a monte, la loro manipolazione e tutto il resto dipendono dalla valutazione obiettiva di fatti apprensibili anche con prove digitali e dirette, e non certo solo dalla pur attenta valutazione dei percorsi logico linguistici e **protocollari** con cui si è costruita una “motivazione” intorno alla “dispensa”. Si sottolinea pertanto che l'intero materiale prodotto in via digitale mediante DVD deve intendersi qui richiamato testualmente ed integralmente, mentre varie sintesi in esso contenute [links nel dvd **B/DIDASCALIA.html**, **B/GD/dopo-i-fatti-provati-i-fili-i-moventi-e-la-matrice/index.html** , **B/GD/la-sintesi-per-tutti-sul-caso-paolo-ferraro-e-la-grandediscovery/index.html**, **B/GD/la-grandediscovery-1/index.html**] illustrano il quadro di insieme , solo apparentemente complesso, in cui inquadrare anche tutta la vicenda di riferimento, ma in particolare le considerazioni che seguono.

Verrà poi la disamina del comportamento e contenuto della perizia formulata dal dott. Cantelmi, perito nominato dal *CSM 2010-2014*, *solo ex post scodellata a supporto del provvisorio provvedimento “cautelare”*.

La circostanza che il dott. Paolo Ferraro stesse denunciando una cordata deviata incistata nell'ufficio giudiziario romano con preoccupanti e “pericolosi” collegamenti coperti ed in buona sostanza una operazione articolata a suo danno, è l'unico dato

vero da cui partire [link di rilievo nel dvd **B/P/lo-scontro-finale/il-venusiano-vesuviano-e-tutti-gli-altri/index.html** qui integralmente richiamato il relativo contenuto], ed è di pubblico dominio sin dal 2011 e confortato da indagini sullo steso alveo infine espletate dalla (ed in corso tra il 2018 ed il 2020 da parte della) Procura di Perugia (**ALL 003** articolo di stampa periodica illuminante, di testata appartenente al main stream, che da conto della ampiezza **retroattiva** di quanto emerso da un dettagliato rapporto dei G.I.C.O. non ancora depositato con discovery finale s così si esprime “*L'informativa del Gico della Guardia di Finanza è un pozzo senza fondo. Letta dall'inizio alla fine, disegna un sistema mefitico di intralazzi e operazioni oscure che hanno un solo obiettivo: la gestione assoluta del potere. In particolare, del **potere giudiziario in Italia**. Fuori ogni canone costituzionale. Fuori ogni logica democratica.*” link nel DVD **F/K/Csm_tutte_le_trame_di_Palamara_Lotti_&Co_LEspresso.htm**).

Il secondo dato, questo oggettivamente certo. da cui partire consiste nella circostanza che i membri del *CSM 2010-2014 e comunque il redattore della delibera*, nella detta delibera impugnata accuratamente omisero di valutare attentamente ed anche solo citare a questo precipuo fine la denuncia del dott. Ferraro alla Procura della Repubblica di Perugia (**ALL. 004**) e soprattutto il MEMORIALE ad essa allegato (**ALL. 005**) che era stato inopinatamente acquisito e poi depositato in copia stampata nella audizione del 1° giugno 2011 dal Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, secondo prospettazione - proprio nel Memoriale- coinvolto a pieno titolo nelle vicende a monte, così come coinvolti secondo prospettazione l' aggiunto dott. Agnello Rossi , il PM. Dott. Stefano Pesci, ed ancora nell'ombra il P.M. Luca Palamara del cui ruolo il dott. Ferraro ha dato poi dettagliata contezza (**ALL 006** pubblico articolo “Il venusiano vesuviano e tutti gli altri” di cui al link nel DVD **B/P/lo-scontro-finale/il-venusiano-vesuviano-e-tutti-gli-altri/index.html**) alla luce delle notizia di stampa, una sola citata, relative alla indagine della Procura di Perugia. E ci limitiamo a riferire.

Va poi da sé che i membri della commissione del *CSM 2010-2014* non tennero in

alcun conto le copiose certificazioni sinanche di provenienza pubblica prodotte (**ALL.ti da 007_1 a 007_8** in particolare) e le *indicazioni chiare* dell'informato aggiunto dott. Pietro Saviotti a riguardo.

Il mancato deposito nella udienza del CSM del 1° giugno 2011 delle registrazioni prove-audio dei fatti a monte, pur citate dal dott. Giovanni Ferrara come nella sua (“inopinata”) disponibilità, e la mancata valutazione ed allegazione in delibera da parte del CSM del materiale di cui era venuto a diretta conoscenza, costituiscono poi **circostanze obiettive** di non poco conto. Ci limitiamo ad osservare che il CSM non ha inteso dar conto del **reale antefatto**, agevolmente valutabile sulla scorta di prove dirette, e della sottostante vera urgenza della delibera cautelare di dispensa “urgente” (provvisoria ma in pectore definitiva) del dott. Ferraro. La delibera fu emessa senza un lume di concreto elemento anche solo “attendibile” sulla inopinata tematica della “inettitudine”. Si preferì di corsa “fondare” la aspettativa forzosa su *inattendibili e contro interessate* dichiarazioni del Procuratore Giovanni Ferrara, e dell'aggiunto Agnello Rossi, o delle fumose e risibili ma palesemente coordinate e inattendibili dichiarazioni di quattro aggiunti, non ascoltato l'aggiunto Alberto Caperna poi deceduto per infarto “naturale” per “cause da accertare” il 13 ottobre del 2012, e travisate in quanto riportate parzialmente nella motivazione della delibera le pur chiare indicazioni dell'Aggiunto Pietro Saviotti, poi deceduto per infarto “naturale” per “cause da accertare” il 6 gennaio del 2012 (**ALL 008** verbale della seduta della commissione). Eppure la commissione del CSM 2010-2014 aveva in precedente seduta del 27/5/2011 (**ALL 009**) avuto contezza diretta -ma già ce la aveva- della persona e spessore del dott. Ferraro, all'epoca ancora difeso dal dott. De Ficchy (il futuro Procuratore di Perugia che ha espletato con due PM le note recenti indagini) e che si trovò necessitato nel 2011 a rinunciare alla difesa.

E i membri della commissione nella delibera “cautelare” semplicemente non considerarono che nel frattempo dettagliate denunce erano state fatte da avvocati ed altri (**ALL 9 bis**) e che il dott. Ferraro aveva fornito le spiegazioni ben vere e necessariamente convincenti anche su quanto segue.

Difatti nella delibera si tenne solo conto “unilaterale” di una (questa sì “inverosimile”) “relazione” del mar. llo Massimo Campi, in rapporti di amicizia ritenuta dal dott. Ferraro che gli aveva a sua volta a voce telefonicamente indicato solo e con “ben altra terminologia” (ALL 010) le conclusioni cui dall'esame approfondito del materiale di prova era giunto all'epoca. Tutto si è inscenato sul filo dell'aprioristica e *protocollare* “inverosimiglianza” “nominata” ed assisa a chiave di certezza, senza tener conto di prove e fatti provati (*le registrazioni citate sono prove dirette*) e preselezionando l'unico approccio “ben studiato” strumentalmente percorribile e non palesemente non credibile, secondo cui si scindeva *la ancora attuale serietà e qualità professionale e validità storicamente certa del lavoro e persona del dott. Ferraro (inattaccabile)*, da (manipolate) vicende “umane” che lo avrebbero “sconvolto mentalmente” sul versante “personale”. Già la contorta chiave di volta e la inattendibilità del giudizio personale lasciano a dir poco interdetti.

E il membro della commissione Paolo Enrico Carfi addirittura alluderà nel corso della audizione del dott. Ferraro ad una archiviazione di un procedimento imprecisato, archiviazione certamente inesistente della denuncia a Perugia con allegato Memoriale. Ma ancora di più (peggio) alluderà ad un carattere immaginario di ciò che si ricavava invece dall'ascolto attento ed elaborato delle registrazioni audio ambientali effettuate nella **abitazione del dott. Ferraro nella Cecchignola. quartier civil militare**. Ma incalzato dalle precisazioni del dott. Ferraro, Paolo Enrico Carfi interruppe il tema, come se fosse acclarato implicitamente. Basterà (tramite sistema piattaforma audio e video audio depositato con DVD) una umile attenta verifica diretta delle prove, che per esser tali digitali e “dirette” sui fatti a monte debbono trovare ascolto in sede giudiziale, per restare sbalorditi (nel dvd in prima pagina **indexgenerale.html** tutte riportate le principali, delle quali si richiede il **necessario ascolto diretto**). Una allusione implicita quella di Paolo Enrico Carfi atta a metter in assurda luce il dott. Paolo Ferraro. e ad oggi centinaia di migliaia di persone hanno ascoltato e verificato il tutto reso pubblico per dovere di informazione, su vicenda grave di interesse pubblico, con modalità “continenti” ed in costanza di ritenuta

sussistenza effettiva di scriminanti varie (legittima difesa, stato di necessità e diritto di cronaca spettante anche, così come la scriminante, nei casi di informazione da non giornalisti professionali tramite web, e non a mezzo stampa in periodici registrati). Ma il dvd è prodotto in questa sede, integralmente richiamato e posto a supporto come insieme di analisi, dettagliate ricostruzioni verificabili e prove dirette “sconvolgenti” a supporto.

Ci si occupa, intorno alla vita professionale del magistrato dott. Paolo Ferraro, di una globale simulazione e pesantissimo **travisamento di fatti** che non serve aggettivare. Manca e mancherà poi per sempre il passaggio ulteriore per cui la citata scissione (pur creata secondo palese modulo/protocollo Tavistock Institute) si ri-concludeva sulla inidoneità professionale, nella mera fase “cautelare”. Ma mancherà anche alla fine della procedura per dispensa nel 2012 perché la perizia che doveva supportare ex post anche il provvedimento provvisorio fu sinanche frutto di una prodromica alterazione e falsificazione patente a partire dalla fisica e gravissima **soppressione “in diretta audio“ di parte dei test** che dimostravano inequivocabilmente il perfetto equilibrio e salute del dott. Ferraro (**ALL cartaceo 011** trascrizione di registrazione audio dell'incontro col dott. Cantelmi per sottoposizione del dott. Ferraro a test a struttura libera e **ALL cartaceo 012** consulenza del prof. Alessandro Vannucci sulla condotta tenuta dal perito dott. Cantelmi, ma anche, allegabile solo in via digitale, registrazione audio indicata immessa al link **F/V/0004ter.mp4** nel **DVD** di cui si rinnova ulteriormente la richiesta di ammissione al deposito in quanto contenente svariate prove dirette nuove riferite agli anni 2008-2011 ed oltre). Tra queste clamorosa quella della conversazione tra presenti registrata di un colloquio tra il dott. Ferraro e l'aggiunto Agnello Rossi nel 2011, in cui si verte anche sul fatto che se il dott. Paolo Ferraro “parla” **“siamo tutti col culo per terra”** (link nel **DVD F/V/0000G_130_bis.html**).

Questo il quadro fattuale in cui si innesta ancora oggi il giudizio amministrativo sulla “dispensa” “provvisoria” “cautelare” (*rectius* aspettativa forzosamente disposta di ufficio) senza tener conto della circostanza, che verrà tecnicamente illustrata, della privazione

di ogni difesa in sede amministrativa del dott. Ferraro a far data dai convulsi avvenimenti del 1° giugno 2011 e dalla rinuncia poi alla difesa del dott. De Ficchy per “ragioni personali” e successiva reiezione della nomina dell'AVV Giorgio Carta, mentre i tempi della procedura venivano gestiti a ritmo incalzante, inconsueto, ed il dott. Ferraro rimase nell'impossibilità di ottenere “alternative” difensive (vedi oltre ALL 019). Una atipica fretta guidava i membri della commissione del CSM 2010-2014, considerata la persistente impeccabile attività professionale ed il costante equilibrio sul lavoro del dott. Ferraro **incontestabili e mai “contestati”** e le due archiviazioni del CSM precedente 2006-2010, relative a **due tentativi andati totalmente a vuoto** ed originati da **due** segnalazioni “sottilmente” formulate e provenienti dal “contro interessato” dott. Giovanni Ferrara (**ALL. 013**). A questo proposito si richiede espressamente l'ascolto della telefonata registrata nel gennaio del 2011 col magistrato dott. Filippo Vitello, nonché la lettura del commento contestualizzante qui integralmente da intendersi richiamato, ubicati nel **DVD** al link **F/V/0000H_102.html** raggiungibile anche partendo dall'indice delle registrazioni audio video **F/A/indexVIDEAUDIO.html**. Trattasi anche in questo caso di prova diretta nuova afferente il meccanismo gestito per **attivare** i componenti del CSM 2006-2010. senza esporsi (non si doveva sapere quanto a monte e si doveva simulare la conoscenza casuale del fatto ultimo), segnalazioni rispettivamente senza immediato esito ed ex post senza esito finale, il che lascia chiaramente intendere che il progresso CSM 2006-2010 aveva ben colto cosa si celasse dietro la iniziativa (**ALL 014**). Prova in ragione della quale anche si rinnova la richiesta di autorizzazione a depositare il **DVD**, e si **richiama la necessità di ascolto diretto delle prove dirette** . Perché fosse necessario il marchingegno è presto detto ed è ivi a margine del video audio relativo spiegato dal dott. Ferraro. *“La telefonata che ora ascolterete fu effettuata dopo che avevo scoperto nel 2011 che la doppia procedura di dispensa archiviata per due volte nel 2009 e 2010, era stata fatta avviare sulla scorta della frase “ Ho saputo dal collega cons. Filippo Vitello....”.Si precisa che per l'ufficio il dott. Paolo Ferraro era in congedo ordinario per ferie, su sua precisa istanza, e*

*questo fatto costituiva un ostacolo insormontabile alla “attivazione” della procedura. La frase era stata inserita in una nota trasmessa al CSM appositamente, e per ben due volte, da Giovanni Ferrara, e la nota era servita ovviamente a tentare di attivare la procedura di dispensa. L'ufficio non avrebbe dovuto né potuto sapere (... potuto far capire di sapere..) perché io stavo comunque perfettamente bene in ufficio (e anche a casa, ovviamente) e neanche Vitello avrebbe potuto "immaginare", mentre nella telefonata racconta che una persona imprecisata gli avrebbe detto che avevo avuto un “malore”... **SEGUE**”.* Si era mosso “di iniziativa” e **nessuno sapeva nulla nell'ufficio**, proprio tranne coloro che sapevano, ma non dovevano figurare perché altrimenti si sarebbe capito come e perché sapevano, da ben prima. La posta in gioco rimaneva quella di impedire che si sapesse troppo del vero e proprio marchingegno a monte prima che a valle. Di qui la importanza dell'ascolto completo e totale del colloquio telefonico, che svela anche altri particolari utili, segnatamente tra gli altri che il dott. Vitello si recò prima ad una diversa struttura (quella cui era originariamente destinato il dott. Ferraro nella operazione “segreta”), struttura ove il dott. Paolo Ferraro non c'era. non c'era mai stato e non era giunto, per il caso fortuito che lo ha salvato, dettagliato nel MEMORIALE (All 005 citato), Una evidenza sconcertante. Si era mosso “di iniziativa” e **nessuno sapeva nulla nell'ufficio**, proprio tranne coloro che sapevano, ma non dovevano figurare.

La domanda finale é a risposta certa e univoca: ma se, come da Memoriale anche qui allegato ed integralmente richiamato, il dott. Paolo Ferraro ebbe a subire nel maggio 2009 un *vero e proprio denunciato sequestro di persona illegale ed orchestrato privo di qualsivoglia presupposto sostanziale ma soprattutto anche solo formale* , quale era l'importanza dei segreti da coprire e quanti gli interessi in gioco?! Oggi basta compulsare le copiose prove pubbliche e di dominio pubblico tutte in DVD ed immediatamente vagliabili le principali nella pagina iniziale [indexgenerale.html](#) . E non basta questo a svelare tutto?! Quale sia l'inettitudine di un magistrato che tramite certolina raccolta di prove è riuscito a dimostrare con oltre sette anni di anticipo ciò che viene sul medesimo alveo accertandosi dalla stessa autorità inquirente giudiziaria

oggi, risulta impossibile anche solo tentare di ipotizzare. E si parla di tutela delle istituzioni, della legalità costituzionale e di una cordata sostanzialmente eversiva all'opera ed in contatto con minoritarie componenti ad estrazione militari a dir poco "particolari", non di un caso "umano" o peggio di una triste vicenda "personale" pietosa, secondo una aggettivazione che, pur facendo indignare, non sembra necessario commentare.

Sicché il tema strettamente delimitato dell'annullamento di un illegittimo provvedimento di dispensa si tramuta nel caso di specie sul piano generale nella consapevole tutela di beni fondamentali e della stessa indipendenza e garanzie costituzionale della giurisdizione civile, penale ed amministrativa, ovviamente anche (ma non solo) alla luce dei fatti scoperchiati/accertandi dalle note indagini della Procura di Perugia nell'alveo istituzionale giudiziario romano, ma anche dei fatti che comunque emergono in un particolare minuto grumo militare eccellentemente collegato. E se il dottor Paolo Ferraro avesse accettato nell'alveo romano le implicite pur ricevute profferte di affiliazione dell'autunno 2010, di cui ha dato conto pubblicamente, oggi non saremmo qui e non vi sarebbe del pari il dott. Paolo Ferraro, e non vi sarebbe stata la nota indagine consapevole e proprio perciò sofisticatamente affinata nelle tecniche investigative che è ancora in corso. Resta la domanda, anche questa retorica ed a risposta evidente, perché Paolo Ferraro, il magistrato di cui al parere indicato che aveva in mano prove e chiavi di lettura affinate, è andato incontro a tutto questo, quantomeno dopo che nel 2010 ci si era accontentati di azzittirlo con metodi che emergono da tutte le prove fornite ?!

Ed è d'uopo richiamare qui la pregressa istanza di "rivisitazione" della seconda delibera di archiviazione stessa, prova dell'intento legittimo del dott. Ferraro di far emergere la verità dei fatti (ALL 014 bis).

Lunga e dettagliata ricostruzione dei fatti e dei profili di rilievo procedimentale e valutativo è stata introdotta col ricorso in Consiglio d Stato (ALL 015 argomentando e dimostrando capillarmente e con puntiglioso metodo ogni fatto ed aspetto rilevante. Ci si aspettava che già in fase cautelare venisse vagliata la reale situazione, visto che

era in gioco una TOTALE manipolazione e un GLOBALE travisamento costruito. Le brevi considerazioni che seguono presuppongono un vaglio più attento e approfondito del ricorso, alla luce dei numerosi fatti nuovi e prove dirette messe a disposizione.

Profili di illegittimità impugnati

Risulta innanzitutto dagli atti che i membri della IV commissione del CSM 2010-2014 hanno deliberato in via cautelare una dispensa provvisoria (**certamente** destinata/programmata a comminatoria definitiva salvo “resa” totale di un magistrato troppo indipendente), poggiata sul “nulla accertato o paventabile”, muovendosi con una fretta immensa e di fatto sostituendosi a qualunque valutazione tecnica, secondo un procedere argomentativo sillogistico infondato o fondato su marchiani **falsi e manipolazioni**. In questo contesto non vi era alcuno spazio ordinamentale per avviare una procedura, in effetti volta allo stritolamento del magistrato dott. Paolo Ferraro “pericoloso testimone”. E non a caso procedura archiviata de plano dall'ufficio di Presidenza del precedente CSM 2006-2010. (ALL 13 citato).

Risulta poi, aldilà dell'argomentare sinuoso ed auto-confermativo (così aggettivato per carità di patria), che i membri della commissione del CSM deliberarono contraddittoriamente al duplice deliberato del CSM 2006-2010 senza alcun elemento considerabile tale, e che fu inscenata una audizione di alcuni magistrati per agevolare il provvedimento “urgente” costituente forse precedente unico nella storia costituzionale nostra. Basta un semplice esame riflessivo sulle dichiarazioni nella seduta del giugno 2011 per svelare. Chi aveva in mano le prove pesanti e dirette di tutto quanto accertato con registrazioni ambientali poteva essere “criptico” e parlandosi del dott. Paolo Ferraro?! E da quando in qua essere non totalmente esplicativi, tenendo conto della “affidabilità” degli interlocutori. sarebbe un indice di disturbo, riferito dalle medesime persone “contro-interessate”?! Semmai appunto potrà esser fatto alla ingenuità operativa del dott. Paolo Ferraro ignaro della compromissione della situazione nell'ufficio, che, ragionando equilibratamente sulla gravità di quello che emergeva, ritenne suo dovere non solo tastare il polso di alcuni colleghi dell'ufficio, ma informare con cautela vari magistrati come suo costume

derivante da trentennale impegno associativo e “militante” “*istituzionale*”.

Risulta poi che numerose certificazioni anche proveniente da struttura pubblica, e relazioni, volutamente e semplicemente “pretermesse”, attestavano ben oltre ed altro che la mera piena salute mentale del dott. Ferraro (ALL.ti 7 citati ed in particolare **ALL 007_1 certificazione prof Boldrini ASL RM E .pdf**, **ALL 007_3 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf** e **ALL 007_8 dott. Paolo Cioni controdeduzioni a “perizia” Cantelmi e consulenza sul dr Ferraro.pdf**), mentre ciò che aveva scoperto il dott. Ferraro, evidente, è poi necessitatamente divenuto di dominio pubblico. **Ed anche la evidenza è oggi di pubblico dominio** (si invita ad ascoltare anche uno solo dei video contenenti a riguardo prove da registrazione ambientale sulla natura di operazione coperta di quanto accertato dal dott. Ferraro nel 2008 con prove dirette: il vero motivo delle varie rappresaglie gestite. (link esemplificativi a riguardo di video audio contenuti nel **DVD1** al link **F/V/MACCHINAZIONE.mp4** od al link **F/V/133F.mp4** e comunque evidenziati, per immediato ascolto insieme a molti altri, nella pagina introduttiva **indexgenerale.html**).

Risulta inoltre per prove e *tabulas, ex post*, che la successiva perizia del dott. Cantelmi nominato dai membri del *CSM 2010-2014*, “perizia” che avrebbe dovuto legittimare retroattivamente il provvedimento cautelare sostanzialmente illegittimo ad avviso di questa difesa, si basò, previa materiale manipolazione mediante distruzione parziale, su un test insignificante comunque, che non provava che il perfetto e sereno equilibrio del dott. Ferraro.

Uso illegittimo della discrezionalità tecnica (che deve aver pure dei parametri logico argomentativi e verificabili e non può configurarsi come “assertiva”, pena lo sfociare in apodittico arbitrio valutativo) e **vizi sintomatici tutti** ascrivibili ad un **originario travisamento** ed una eclatante **contraddittoria valutazione** evidenziata rispetto al *CSM 2006-2010*, non ancora insediatasi allora stabilmente ed irreversibilmente per gli anni a venire sino al 2017, la diversa situazione di “potere” per cui è indagine oggi.

Siamo nell'alveo scolastico di un eccesso di potere, **sviato** infine allo scopo di

eliminare giuridicamente e delegittimare il magistrato dott. Paolo Ferraro. O la procedura di dispensa per art 3 legge guarentigie è un modo per aggirare la inamovibilità di magistrati ritenuti “scomodi” solo perché realmente indipendenti e cultori fedeli della legalità costituzionale!?

E non argomentiamo ulteriormente in punto di mero diritto su lapalissiani ed evidenti vizi sintomatici, sol che li si voglia trattare e valutare vi è materiale a bizzeffe.

Ma non sembra inopportuno porre a conoscenza di codesto onorevole collegio che un analitico ricorso al Consiglio di Stato contro la dispensa finale (**ALL 015 e 015 bis** in versione documento con links ipertestuali collegati a banca dati), pendente per il merito ed in discussione per la decisione a breve, ha operato una globale ricostruzione in fatto e diritto che approfondisce minutamente *anche* le considerazioni suesposte. Ma anche dinanzi al Cds e si è assistito nel 2016 alla simulazione delle simulazioni in fase cautelare e ad una artificiosa lettura, “ortopedica”, del ricorso, *simulando che fosse costituito dai soli due capitoli introduttivi fatti di lamentele generiche* (**ALL 016** estratto memoria di parte redatta da membro della avvocatura dello Stato). La assurda obnubilazione di ben cinque capitoli, numerati i SETTE CAPITOLI con numero romano in diritto, e dedicati i due corposi capitoli finali alle censure dettagliate alla sentenza, costituisce fatto anche esso divenuto di pubblico dominio (si veda articolo dettagliato al link B/P/odora-di-giberne-e-tanker-questa-vicenda-che-si-ingigantisce-sempre-di-piu/index.html), ed è stata a debito tempo oggetto di analitica **segnalazione** la cui valutazione lasciamo a codesto collegio, sol perché essa *ab adverso* rivela *de plano* quale sia la posta in gioco e di che livello (**ALL 017**). Concludiamo questa disamina riportando di seguito le parole non nostre ma del dott. Paolo Ferraro, riprese da uno scritto informativo che raggiunse “allora” parte significativa di quelle che egli appella come sacche istituzionali di legalità. Lasciamo ogni valutazione a codesto onorevole collegio, fiduciosi.

"Un cemento profondo di potere deviato ed illegale, che sorveglia, controlla, scala i gangli delle istituzioni, elimina soggetti capaci e seri ma indipendenti e non affiliabili

od agisce per motivi personali immondi abietti e futili, svelato e posto allo scoperto informando tutte le istituzioni sane affinché intervengano.

Metodi strumentazioni attività ed operatività illuminate dalla luce del giorno. La battaglia culturale, storico morale ed ideale già vinta. La posta in gioco politico istituzionale e storica: l'assetto dello Stato di diritto e con esso della democrazia disegnata nella nostra Costituzione.

Nel 2008 un magistrato accerchiato a sua insaputa da decenni, intuendo per l'ennesima volta, riesce con un colpo di intuito/fortuna a registrare le UNICHE PROVE DIRETTE AL MONDO di una “particolare” operazione con toni e movenze militari in corso, a suo danno, e dell'utilizzo di una donna trattata mediante metodologie militari ed usata come honey trap, nonché dell'utilizzo gestito della efebofilia a scopi militari. E da lì la GRANDEDISCOVERY. Un intero sistema di metodologie di intervento, condizionamento, manipolazione, ricatto e gestione di quello che, in atto da almeno l'inizio degli anni novanta, era ed è una lenta ma progressiva attività di scalata e controllo dei gangli delle istituzioni, finalizzata. E penetrata nella magistratura romana in particolare .. attraverso cavalli di Troia a loro volta già affiliati da prima, anche in un particolare mondo esoterico deviato, militare. La apparenza?! Un cordata criminale che agisce per conto e nel solo interesse illecito suo. La sostanza è storica e aspetta che vada in porto la indagine seria già avviata.” Ci limitiamo qui a riferire senza ulteriormente argomentare.

Il profilo attinente la violazione del diritto di difesa.

Che il dott. Ferraro sia stato messo nella impossibilità di avere una difesa, in particolare dopo la rinuncia del dott. De Ficchy, emerge in fatto ed incontrovertibilmente dagli atti. Nel susseguirsi delle creative iniziative *ad horas* dei membri della *commissione del CSM 2010-2014*, egli stesso personalmente segnalò la gravità del problema chiedendo anche il tempo di porre rimedio al rigetto operato, dai *membri della IV commissione* della difesa da parte dell'avvocato Giorgio Carta, oltrechè di poter interloquire ed esser sentito su quanto lo aveva riguardato nelle sedute del giugno 2011, se del caso in contraddittorio con coloro che avevano fatto

affermazioni palesemente non verosimili prima che non veritiere (**ALL 018**). Il “niet” ricevuto è evidente.

Ebbene, Il punto in diritto è stato rigettato nella fase cautelare dinanzi a codesto TAR con la motivazione che il diritto di difesa, delimitata la difesa tecnica a magistrati “difensori” nei procedimenti di dispensa dal servizio, non consente una valutazione di illegittimità ai sensi dell'art 24 Cost. nel caso di indisponibilità di difensore, per la ritenuta non integrale processualizzazione del procedimento ex art 3 legge guarentigie e per il prevalere dell'interesse pubblico al buon andamento ed esercizio delle funzioni giudiziarie, e comunque ferma restando la facoltà di autoregolamentazione del CSM quale autorevole organo di rilievo costituzionale.

Orbene, sottolineato che in fase cautelare non emergeva come veridica in alcun modo la esigenza concreta posta a “formale” fondamento della procedura di dispensa, ma semmai la insufflata dubitativa “posizione presa” dal “contro-interessato” Procuratore di Roma senza “lumi” ed indicazioni concrete e prove a “supporto” (di qui le audizioni “urgenti” in commissione senza dare alcuna possibilità di difesa ed interlocuzione al dott. Paolo Ferraro), emergono le seguenti **considerazioni e il precedente giudiziario** che sottoponiamo alla sensibile attenzione del collegio.

1. Un magistrato investito della delicatissima funzione protetta costituzionalmente, è pur sempre un uomo che lavora ed i suoi diritti attengono alla sfera della personalità come anche al diritto di difendersi da procedure a loro modo infamanti ma che attingono direttamente all'alveo della sua permanenza nell'esercizio delle funzioni, sicchè il prevalere dell'interesse pubblico può arrivare a **sacrificare integralmente** il diritto di difesa sacralizzato nel nostro sistema giuridico costituzionale?! Vengono in gioco non tanto e solo il diritto alla retribuzione e l'interesse qualificato a non essere amosso per ragioni estranee o eccedenti l'alveo della procedura per dispensa, o se si vuole a non esser distrutto infine socio economicamente per ragioni o fini emblematicamente estranei all'interesse pubblico, ma la tutela stessa della funzione giudiziaria esercitata dal singolo. Si dirà, in questo caso, difesa dagli stessi membri

della commissione e poi del CSM 2010-2014, ma distinguere tra l'organo, il profilo istituzionale e le concrete persone che esercitano i poteri relativi, è esercizio di democrazia e indipendenza e di legalità effettiva. (ALL 019 A ed ALL 019 B ESPOSTI MEMORIA **inutilmente** DEPOSITATI direttamente dal dott. Ferraro rimasto privo di difensore AL CSM, con faldoni di prove.

E' appena il caso di evidenziare che del materiale difensivo prodotto e depositato non vi è traccia alcuna visibile né menzione nelle motivazioni dei deliberata, e che il materiale non risulta visionato o valutato dai membri del CSM.

2. Nel caso concreto la successione ravvicinatissima e *ad horas* delle iniziative dei *membri della IV commissione del CSM 2010-2014* (ALL 018 citato) ha di fatto in concreto impedito qualunque esercizio utile del diritto di difesa, a partire dalla impossibilità di nomina di altro difensore non reperibile *ad horas* (senza prescindere dalla considerazione della delicatezza del caso che avrebbe demotivato certamente molti magistrati ad accettare incarico nomina), mentre veniva espunto da tale alveo l'AVV. Carta, pur nominato. Il **“sacrificale”** immolare il diritto di difesa è evidente per tabulas, ed è stato effettivo, concreto, immediato e diretto, grave. (ALL 18 citato)

3. Vi è significativo **precedente TAR (ALL 020)** proprio su questione di procedura per dispensa annullata per violazione dei diritti di difesa, che potrebbe guidare ad una più attenta considerazione del caso concreto di specie, colorato dalla concreta effettiva impossibilità di difesa, senza costringere alla pur dovuta attenzione ai profili più squisitamente di merito che emergono da una completa ed approfondita valutazione di un vasto materiale probatorio, **“significante”** su piani anche più generali, e tutto messo disposizione soprattutto mediante produzione digitale.

P.Q.M.

Si insiste pertanto per l'annullamento dell'impugnato provvedimento e conseguente declaratoria che travolga tutti gli atti successivi emessi nell'ambito della procedura sino alla dispensa finale del dott. Ferraro, perché viziato il provvedimento impugnato da illegittimità anche per violazione del diritto di difesa del ricorrente, e comunque perché frutto il provvedimento di travisamento dei fatti e contraddittoria valutazione,

profili in atti e memoria e documenti digitali e multimediali ampiamente illustrati,
anche *in varie sedi*.

Roma 21 aprile 2020

Avv. Antonella Rustico